

DELIBERAZIONE 22 SETTEMBRE 2016
519/2016/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL REGIME DI
REINTEGRAZIONE DEI COSTI NELLA ZONA SARDEGNA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 22 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 agosto 2010;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 17 giugno 2016, 322/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 322/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 462/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 462/2016/R/eel);
- la comunicazione di Ottana Energia S.p.a. (di seguito: Ottana Energia), del 10 agosto 2016, prot. Autorità n. 23035, dell'11 agosto 2016 (di seguito: comunicazione Ottana);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 7 settembre 2016, prot. Autorità n. 24697, dell'8 settembre 2016 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna del 16 settembre 2016, prot. Autorità n. 25876, del 19 settembre 2016 (di seguito: seconda comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- a seguito della deliberazione 322/2016/R/eel, Terna ha aggiornato l'elenco degli impianti essenziali per l'anno 2016, includendo l'unità Ottana Biopower di Ottana Energia;
- il comma 63.11, della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi inizianti per 63 e 65 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale decorrente dall'inizio del periodo di validità dell'elenco stesso, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell'articolo 65;
- con riferimento al procedimento per l'individuazione del regime di essenzialità cui eventualmente assoggettare l'unità Ottana Biopower, *ex* deliberazione 322/2016/R/eel, l'Autorità, con la deliberazione 462/2016/R/eel:
 - ha differito il termine per la presentazione, da parte dell'utente del dispacciamento interessato, dell'eventuale istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi all'Autorità e per la notificazione dell'istanza medesima a Terna;
 - ha previsto che l'eventuale provvedimento di diniego relativo all'ammissione al reintegro dei costi sia notificato dall'Autorità all'utente del dispacciamento interessato entro il giorno 26 settembre 2016;
- con la comunicazione Ottana, Ottana Energia ha presentato istanza di ammissione al regime di reintegrazione per il periodo compreso fra la data di decorrenza dell'applicazione del regime di essenzialità dell'unità Ottana Biopower e il giorno 31 dicembre 2017;
- con la prima comunicazione Terna, l'omonima società ha segnalato l'essenzialità dell'unità Ottana Biopower anche per l'anno 2017;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è stato possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere le istanze di ammissione al regime di reintegrazione relative all'unità Ottana Biopower, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che questa unità sia assoggettata al predetto regime piuttosto che stabilire che sia espunta dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberata dai vincoli di offerta previsti dalla disciplina sull'essenzialità.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 322/2016/R/eel, l'Autorità ha, inoltre:
 - previsto che la decorrenza dell'applicazione del regime di essenzialità per l'unità Ottana Biopower sia stabilita con successivo provvedimento, in funzione dello specifico regime cui detto impianto sarà eventualmente assoggettato;
 - subordinato l'effettivo assoggettamento dell'unità Ottana Biopower a uno dei regimi di essenzialità, al pieno rispetto, da parte dell'unità stessa, dell'insieme dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'inserimento nel Piano di Riaccensione della Sardegna;
- con la seconda comunicazione Terna, l'omonima società ha comunicato che l'unità Ottana Biopower è stata inserita nel Piano di Riaccensione della Sardegna, avendo ottemperato a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere, nei termini esplicitati al successivo alinea, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata da Ottana Energia, con la comunicazione Ottana, per l'unità Ottana Biopower;
- prevedere che il regime di reintegrazione dei costi sia applicato all'unità Ottana Biopower per il periodo compreso tra il giorno 1 ottobre 2016 e il giorno 31 dicembre 2017;
- limitatamente all'unità Ottana Biopower, integrare la disciplina sui criteri di determinazione della quota parte dei costi fissi rilevante per la reintegrazione dei costi, per tenere conto del fatto che è probabile che il regime di reintegrazione sia applicato alla citata unità per un periodo diverso dall'anno solare o da multipli interi dell'anno medesimo

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione avanzata da Ottana Energia, con la comunicazione Ottana, per il periodo compreso tra il giorno 1 ottobre 2016 e il giorno 31 dicembre 2017;
2. di stabilire che, ai fini della reintegrazione dei costi dell'unità Ottana Biopower prevista dal presente provvedimento, nel caso in cui l'unità sia soggetta al regime di reintegrazione dei costi soltanto per una parte di un determinato anno solare:
 - a) i commi da 65.13 a 65.15, della deliberazione 111/06, siano applicati tenendo conto che, l'importo considerato per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è pari, per ciascuna immobilizzazione, a una quota del valore di cui al comma 65.15, definita in funzione del minore tra il numero di giorni in cui, nell'anno considerato, l'unità è soggetta al regime di reintegrazione e la durata dell'ammortamento del cespite nell'ambito del numero di giorni predetto;

- b) il comma 65.19, della deliberazione 111/06, sia applicato tenendo conto che l'importo considerato per la determinazione dei costi fissi riconosciuti è pari a una quota del valore di cui al comma 65.19, definita in funzione del numero di giorni in cui, nell'anno considerato, l'unità è soggetta al regime di reintegrazione;
 - c) il comma 65.22, della deliberazione 111/06, sia è applicato effettuando il confronto tra il valore medio storico di indisponibilità relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello considerato e il valore minore tra la percentuale di indisponibilità nell'anno medesimo e la percentuale di indisponibilità nella parte dell'anno in cui l'unità è soggetta al regime di reintegrazione;
3. di prevedere che, qualora Ottana Energia intenda applicare criteri diversi rispetto a quelli di cui al punto 2, lettere a) e b), ai fini della determinazione della quota parte dei costi fissi da attribuire all'unità Ottana Biopower per i giorni in cui è soggetta al regime di reintegrazione dei costi, il citato utente:
- a) li illustra all'interno della nota di commento di cui al comma 65.24, lettera c), della deliberazione 111/06, descrivendo i motivi che potrebbero giustificare l'applicazione;
 - b) presenta sia i risultati derivanti dall'applicazione dei criteri di cui al punto 2, lettere a) e b), sia quelli conseguenti all'adozione dei criteri alternativi proposti;
4. di trasmettere il presente provvedimento a Terna e ad Ottana Energia;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni